



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa - Polizia Locale

Prot. n. 57594

Ord. n. 640

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Ditta Enel Sole S.r.l., nel periodo 19 dicembre 2011 - 23 dicembre 2011, dovrà eseguire in via Procaccia, all'interno dell'area di parcheggio posta di fronte al ristorante "La Torretta del Pescatore", lavori consistenti nella rimozione di una torre faro;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dei lavori, data la considerevole altezza della struttura, si rende necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, inibire la sosta e la circolazione sia veicolare che pedonale in tutta l'area destinata al parcheggio di autoveature;

VISTA la propria autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico concessa alla Ditta Enel Sole in data 14 dicembre 2011 con protocollo n°57478;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

L'istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione e il Divieto di Transito nell'area di parcheggio sita in via Procaccia, fronte ristorante "La Torretta del Pescatore", con modalità (h = 00:00 24:00), secondo le esigenze di cantiere valutate dalla ditta operante e rese note con specifica segnaletica mobile di prescrizione da cantiere, nel periodo 19 dicembre 2011 - 23 dicembre 2011;

DISPONE

che la Ditta Enel Sole s.r.l. dovrà installare, a propria cura e spese, la segnaletica verticale mobile atta ad indicare l'interdizione alla sosta e alla circolazione.

Al Signor Bellucci Emilio, titolare del Gummy Park (spettacoli viaggianti - attrazioni per bambini), presente nell'area di parcheggio, al quale copia del presente provvedimento viene consegnata, perché ne abbia piena conoscenza, si intima di rimuovere qualsiasi struttura mobile, facilmente asportabile, inerente l'attività svolta, al fine di evitare che possa essere danneggiata e/o compromessa in seguito ad accidentali cadute di parti metalliche della torre

faro, durante le operazioni di rimozione, sollevando sia l'Ente Comune che la ditta operante da qualsivoglia responsabilità di natura amministrativa, civile e penale.
In nessun modo potrà essere utilizzata la struttura durante i lavori in corso, compreso il personale incaricato della conduzione dello spettacolo viaggiante.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.

In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n°495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all' Albo pretorio; e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Al Dirigente A.O. III - Tecnica LL.PP. - Sede;
- Al Dirigente A.O. IV - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente - Sede;
- Al Signor Bellucci Emilio - via Lepanto n°28 - Monopoli;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

14 DIC. 2011

Dalla Residenza Municipale, li _____

M.llo T/f _____



IL DIRIGENTE VI A.O. - Polizia Locale

Dot. Michele Magg. PALUMBO